

Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
e dei prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)

del 28 maggio 1997 (Stato 22 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),²

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che sono iscritti nel registro federale sono protette.

² Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza.

³ Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sul vino.⁴

Art. 2 Denominazione di origine

¹ Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato:

- a. originario di tale regione o di tale luogo;
- b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani;
- c. che è prodotto, trasformato ed elaborato in un'area geografica determinata.

² Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.

RU **1997** 1198

¹ RS **910.1**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4867).

³ RS **916.140**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4867).

Art. 3 Indicazione geografica

Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato:

- a. originario di tale regione o di tale luogo;
- b. di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica; e
- c. che è prodotto, trasformato o elaborato in un'area geografica determinata.

Art. 4 Denominazione generica

¹ Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica.

² Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa.

³ Per determinare se una denominazione è divenuta generica, si tiene conto:

- a. dell'opinione dei produttori e dei consumatori, segnatamente della regione in cui il nome ha la sua origine;
- b. delle legislazioni cantonali.

Art. 4a⁵ Denominazioni omonime

¹ Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già registrata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un'altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati.

² L'utilizzazione della denominazione omonima registrata successivamente deve differenziarsi chiaramente dall'utilizzazione di quella già registrata, al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.

Sezione 2: Procedura di registrazione**Art. 5** Diritto di presentare la domanda

¹ Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio) una domanda di registrazione.

² Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:

- a. quelli che producono la materia prima;

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4867).

- b. quelli che trasformano il prodotto;
- c. quelli che lo elaborano.

Art. 6 Contenuto della domanda

¹ La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l'indicazione geografica sono soddisfatte.

² Contiene in particolare:

- a. il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentatività;
- b. la denominazione di origine o l'indicazione geografica da registrare;
- c. gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica;
- d. gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l'evoluzione storica del prodotto);
- e. gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico);
- f. la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti.

³ Deve essere corredata di un elenco degli obblighi.

Art. 7 Elenco degli obblighi

¹ L'elenco degli obblighi comprende:

- a. il nome del prodotto, inclusa la denominazione di origine o l'indicazione geografica;
- b. la delimitazione dell'area geografica;
- c. la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;
- d. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;
- e.⁶ la designazione di uno o più organismi di certificazione;
- f. gli elementi specifici dell'etichettatura.

² Esso può pure comprendere gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell'area geografica determinata.⁷

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 303).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4867).

Art. 8 Pareri

¹ L'Ufficio chiede il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Commissione, art. 22).

² Invita parimenti le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.

Art. 9 Decisione e pubblicazione

¹ L'Ufficio decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2 a 7, tenendo conto in particolare del parere della Commissione.

² Se accetta la domanda, questa viene pubblicata, con gli elementi principali dell'elenco degli obblighi, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 10 Opposizione

¹ Possono opporsi alla registrazione:

- a. le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione;
- b. i Cantoni.

² L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'Ufficio entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione.

³ Possono essere adottati in particolare i seguenti motivi di opposizione:

- a. la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 o 3;
- b. la denominazione è considerata generica;
- c. il raggruppamento non è rappresentativo;
- d.⁸ la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una denominazione completamente o parzialmente omonima utilizzata da parecchio tempo.

Art. 11 Decisione su opposizione

¹ L'Ufficio decide sull'opposizione dopo aver sentito la Commissione.

² Sente parimenti l'Istituto federale della proprietà intellettuale nel caso in cui l'opposizione si basa sul motivo menzionato all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

Art. 12 Registrazione e pubblicazione

¹ La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

- a. se non sono state presentate opposizioni entro i termini prescritti;
- b. se eventuali opposizioni sono state respinte.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).

² La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 13 Registro

¹ L'Ufficio tiene il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

² Il registro contiene:

- a. la denominazione, la menzione DOP (denominazione d'origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) e il suo numero;
- b. il nome del raggruppamento;
- c. l'elenco degli obblighi;
- d. la data della registrazione;
- e. la data della pubblicazione della registrazione.

³ Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.

Art. 14 Modifica dell'elenco degli obblighi

¹ Le modifiche dell'elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura di quella prevista per le registrazioni.

² Se il raggruppamento chiede di designare un nuovo organismo di certificazione o di eliminarne uno, l'Ufficio decide senza applicare la procedura di registrazione.

Sezione 2a: Procedura di cancellazione⁹

Art. 15¹⁰

¹ L'Ufficio cancella la registrazione di una denominazione protetta:

- a. su richiesta, se la denominazione protetta non è più utilizzata o se l'insieme degli utenti e i Cantoni in questione non sono più interessati al suo mantenimento,
- b. se è accertato che il rispetto dell'elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati.

² L'Ufficio consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione e sente le parti conformemente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa.

³ La cancellazione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4867).

¹⁰ Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 303). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4867).

¹¹ RS **172.021**

Sezione 3: Protezione

Art. 16 Impiego della menzione DOP o IGP

¹ Soltanto una denominazione di origine registrata può recare la menzione denominazione d'origine (DO) o denominazione di origine protetta (DOP) oppure denominazione di origine controllata (DOC).

² Soltanto un'indicazione geografica registrata può recare la menzione indicazione geografica (IG) o indicazione geografica protetta (IGP).

Art. 17 Estensione della protezione

¹ L'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato:

- a. per ogni prodotto comparabile non conforme all'elenco degli obblighi;
- b. per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta.

² Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

- a. se la denominazione registrata è imitata o evocata;
- b. se è tradotta;
- c. se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «modo», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili;
- d. se la provenienza del prodotto è indicata.

³ Sono parimenti vietati:

- a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura, alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;
- b. qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in errore sull'origine del prodotto;
- c. qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto.

Art. 17^{a12} Prodotti che non adempiono il capitolato d'oneri

I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione delle domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque anni dopo la pubblicazione della registrazione.

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 143).

Sezione 4: Controllo

Art. 18 Denominazione dell'organismo di certificazione

¹ Chiunque utilizzi una denominazione di origine registrata o un'indicazione geografica deve affidare a un organismo di certificazione definito nell'elenco degli obblighi il controllo della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto.

² Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le esigenze minime relative al controllo.¹³

Art. 19 Organismi di certificazione

¹ Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁴ sull'accreditamento e sulla designazione.

² L'Ufficio riconosce, dopo aver udito il Servizio d'accreditamento svizzero, gli organismi esteri d'accreditamento che desiderano svolgere la loro attività sul territorio svizzero, se sono in grado di comprovare qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera. Essi dovranno in particolare dimostrare di essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera.

³ È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1995¹⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 20 Denuncia di irregolarità

Gli organismi di certificazione segnalano all'Ufficio e ai chimici cantonali competenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli.

Art. 21¹⁶ Autorità esecutiva

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Ufficio fatto salvo il capoverso 2. Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull'agricoltura.

² L'esecuzione secondo la legislazione sulle derrate alimentari della Sezione 3 della presente ordinanza spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.

³ Essi notificano le irregolarità riscontrate all'Ufficio e agli organismi di certificazione.

⁴ L'Ufficio sorveglia gli organismi di certificazione con riserva della sorveglianza prevista dall'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁷ sull'accreditamento e sulla designazione. Esso può emanare istruzioni.

¹³ Introdotto dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 303).

¹⁴ RS **946.512**

¹⁵ RS **946.51**

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4867).

¹⁷ RS **946.512**

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 22 Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

¹ Il Dipartimento federale dell'economia¹⁸ istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

² La Commissione consiglia l'Ufficio nell'esecuzione della presente ordinanza.

³ Consiglia le autorità competenti in merito alle misure di protezione delle denominazioni registrate.

Art. 23¹⁹

Art. 24 Modifica del diritto previgente

L'ordinanza del 1° marzo 1995²⁰ sulle derrate alimentari (ODerr) è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 1 e 2

...

Art. 84 cpv. 2 e 3
Abrogati

Art. 123 cpv. 4 terza frase

...

Art. 204 cpv. 4 lett. b

...

Art. 428 cpv. 2 seconda frase

...

¹⁸ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

¹⁹ Abrogata dal n. III cpv. 2 n. 1 dell'O del 27 mar. 2002 (RU **2002** 573).

²⁰ RS **817.02**. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Art. 25²¹

Art. 26²² Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU **2000** 379).

²² Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU **2002** 573).

*Allegato*²³
(art. 15)

²³ Abrogato dal n. I 10 dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 303).